

STATUTO DEL CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA  
DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

**Art.1 - Costituzione e denominazione**

E' costituito fra produttori della materia prima, confezionatori e gli altri attori della filiera un consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione della Lenticchia di Altamura Indicazione Geografica Protetta (D.M. 87742 del 24 novembre 2016 Decreto di protezione Nazionale Transitoria), ai sensi degli articoli da 2602 a 2615 del codice civile, con la seguente denominazione: "Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura I.G.P".

**Art.2 - Sede**

Il Consorzio ha la sua sede legale in Altamura, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Qualora ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi consortili il consiglio di amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire o sopprimere agenzie, filiali o uffici amministrativi nonché trasferire la sede legale del consorzio all'interno del Comune di cui al comma precedente.

E' di competenza dell'assemblea dei consorziati trasferire la sede al di fuori del Comune indicato nel primo comma del presente articolo.

**Art.3 - Durata**


Il consorzio ha durata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31/12/2040).

Alla scadenza, la durata potrà essere prorogata dall'assemblea in sede straordinaria dei soci.

**Art.4 - Oggetto e scopi**

Il consorzio non ha fini di lucro e si propone di:

- a) assicurare la funzione di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla Lenticchia di Altamura I.G.P.;
- b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali della Lenticchia di Altamura I.G.P.;
- c) collaborare con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della Lenticchia di Altamura I.G.P.;
- d) gestire il contrassegno della Lenticchia di Altamura I.G.P. quale segno distintivo della I.G.P. stessa come riportato nel Disciplinare di produzione;
- e) perseguire l'applicazione del disciplinare di produzione della Lenticchia di Altamura I.G.P. e promuovere il suo adeguamento ad eventuali nuove esigenze di produzione, varietà



della lenticchia, pulitura e preparazione del prodotto, se dovessero ritenersi necessarie, previa approvazione da parte dell'U.E. per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

f) istituire e gestire, sulla base di quanto deliberato dall'assemblea e di quanto disciplinato nel regolamento interno, un logotipo o marchio consortile che identifichi figurativamente l'appartenenza dei singoli associati al consorzio;

g) fornire assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l'immagine della Lenticchia di Altamura, oggetto di tutela, e la sua valorizzazione, in Italia ed all'estero;

h) partecipare o aderire ad enti e istituzioni che si propongono il conseguimento di scopi analoghi a quelli del consorzio;

i) costituire o assumere partecipazioni in organismi o società di qualsiasi tipo che abbiano come finalità sociali la promozione e la valorizzazione della Lenticchia di Altamura;

j) promuovere direttamente iniziative o partecipare ad iniziative promozionali in favore della Lenticchia di Altamura, sia pubbliche che private, come pure partecipare ad iniziative promozionali con riferimento al contesto rurale e paesaggistico del territorio di riferimento per far conoscere e valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni legate alla Lenticchia di Altamura;

k) tutelare e difendere in tutti i modi, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'estero la I.G.P. della Lenticchia di Altamura;

l) assistere i soci consorziati, in ogni questione di interesse comune;

m) vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente la denominazione protetta Lenticchia di Altamura I.G.P. e/o il marchio Consortile, affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

n) promuovere intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione I.G.P. od accrescerne la rinomanza e la conoscenza;

o) vigilare sull'osservanza delle norme previste dal presente statuto.

#### **Art.5 - Contrassegno della I.G.P.**

Il contrassegno della I.G.P. è quello riportato sul Disciplinare di produzione e dovrà comparire in modo inscindibile con la Indicazione Geografica Protetta.

L'uso del contrassegno che accompagna l'etichettatura della Lenticchia di Altamura I.G.P. confezionata è consentito a tutti i soggetti della filiera, che aderiscano o no al consorzio, e sottoposti al controllo dell'organismo che sarà previsto e verrà disciplinato dal Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali.

**Art.6 - Marchio consortile**

Il consorzio è dotato di un marchio distintivo, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci che, regolarmente depositato, potrà essere modificato solo con deliberazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria. L'uso di detto marchio verrà concesso ai soci, che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dal regolamento interno del consorzio.

**Art.7 - Definizione dell'attività istituzionale**

Le attività riportate nell'art.4 del presente statuto alle lettere dalla a) alla e) vengono definite quali "istituzionali" del consorzio. I costi di gestione delle presenti attività, secondo le modalità che saranno individuate annualmente dall'assemblea dei soci, saranno posti a carico sia di tutti i soci del consorzio sia dei soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di filiera della I.G.P. consorziati e non iscritti al consorzio. I costi saranno commisurati alla superficie aziendale investita a Lenticchia di Altamura ovvero alla quantità di prodotto lavorato o commercializzato o confezionato controllata dall'organismo privato autorizzato all'attività di controllo della I.G.P.

Contributi ed oneri sono costituiti:

- a) dal contributo fisso annuale per tutti gli operatori, determinato ogni anno entro il 31 dicembre per l'anno successivo dal Consiglio di Amministrazione, che viene fatto confluire al fondo consortile;
- b) dal contributo annuale variabile e commisurato alla superficie investita in Lenticchia di Altamura solo per i produttori di materia prima;
- c) dal contributo annuale variabile e commisurato alla quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo incaricato, per i commercianti, i mediatori, i condizionatori ed i confezionatori di lenticchie certificate.
- d) dal contributo annuale variabile commisurato alla quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo incaricato, per le industrie che utilizzano come ingrediente per dei prodotti trasformati la Lenticchia di Altamura e che vogliono utilizzare questa denominazione in etichetta.


**Art.8 - Soci**

Possono essere soci del consorzio i soggetti, singoli o associati, ed anche società di qualsiasi tipo, appartenenti alla filiera della Lenticchia di Altamura, iscritti all'organismo di controllo designato per la I.G.P..

**Art.9 - Quote di adesione al consorzio ed elettorato attivo e passivo dei soci**

La quota di adesione dei soci è pari a 30 (trenta) euro qualunque sia la categoria della filiera di appartenenza.

E' assicurato l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo



ai soci appartenenti alle sole categorie dei soci produttori e confezionatori.

Ai componenti la categoria dei produttori di materia prima è attribuito complessivamente il 67% (sessantasette per cento) dei voti; alla categoria dei confezionatori è attribuito complessivamente il 33% (trentatre per cento) dei voti.

Nell'ambito di ciascuna categoria, il valore del voto deriva dal rapporto tra la quantità del prodotto certificato nell'anno dal socio, come determinato dall'organismo di controllo designato, e la quantità di prodotto complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dal medesimo organismo di controllo.

Per le imprese individuali l'elettorato attivo e passivo è esercitato dallo stesso titolare; per le associazioni e le società di qualsiasi tipo dal rappresentante legale o da un delegato della società.

#### **Art.10 - Ammissione di nuovi soci**

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministratori in seguito a domanda dell'interessato al consiglio di amministrazione e verificata la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 8 del presente statuto.

L'aspirante socio deve nella domanda dichiarare di essere a conoscenza delle norme del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio, di accettarle nella loro integrità, che intende assoggettare eventuali controversie alla decisione di un collegio arbitrale e specificare l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e che deve essere versata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, dell'accettazione della domanda.

L'aspirante socio, nel caso di mancata accettazione della domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della deliberazione degli amministratori, proporre reclamo al Collegio Arbitrale previsto dal successivo articolo 29.

#### **Art.11 - Obblighi del socio**

Il socio, oltre al conferimento destinato alla formazione del fondo comune, deve:

- a) versare un contributo annuale, la cui entità verrà stabilita dall'assemblea dei soci all'inizio di ciascun esercizio, in proporzione alla superficie coltivata a Lentischia di Altamura per i produttori di materia prima ed in base quantità del prodotto disinfestato, lavorato, commercializzato o confezionato per gli altri operatori di filiera, come determinato dall'organismo di controllo designato;
- b) comunicare al consorzio, nel caso di socio produttore, entro il 30 aprile di ogni anno, le variazioni della consistenza delle superfici destinate alla produzione di Lentischia di Altamura certificate;

c) comunicare al consorzio, nel caso di socio non produttore ma altro operatore di filiera, entro il 30 maggio di ogni anno, le quantità totali disinfestate, pulite, commercializzate, confezionate o in giacenza della raccolta dell'annata agraria precedente di Lenticchia di Altamura certificate.

d) Il socio inoltre non deve agire in modo da arrecare pregiudizio al consorzio o alla I.G.P. Lenticchia di Altamura.

#### **Art.12 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde in caso di:

- a) morte;
- b) cessazione dell'attività o trasferimento dell'azienda e/o dell'attività;
- c) recesso;
- d) esclusione;
- e) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, anche preventive;
- f) mancato versamento della quota associativa per 2 annualità nei termini prescritti.

#### **Art.13 - Morte del socio**

Nel caso di morte del socio gli eredi che subentrano al loro dante causa nell'esercizio della medesima attività possono chiedere, con apposita domanda, di diventare soci del consorzio.

#### **Art.14 - Recesso**

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dal consorzio.

Il recesso deve essere comunicato al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata e diviene efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione; tuttavia il socio receduto è tenuto a rispettare gli obblighi assunti nei confronti del consorzio fino al termine dell'esercizio nel corso del quale ha esercitato il diritto di recedere.

#### **Art.15 - Esclusione**

L'esclusione del socio può essere decisa in caso di:


- a) gravi inadempimenti delle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente statuto;
- b) comportamenti incompatibili con le finalità del consorzio o lesivi del prestigio dello stesso.

L'esclusione è decisa dal consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene efficace dopo trenta giorni dalla sua ricezione. Nello stesso termine il socio può proporre reclamo al collegio arbitrale previsto dal successivo articolo 29.

#### **Art.16 - Liquidazione della quota**

In caso di scioglimento del rapporto consortile limitatamente ad un socio per causa di morte, i suoi eredi hanno diritto unicamente al rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile al valore nominale, maggiorata solo degli



interessi al saggio legale.

In caso di scioglimento del rapporto consortile limitatamente ad un socio nei casi di recesso o di esclusione la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri ai sensi dell'articolo 2609 del c.c.

#### **Art.17 - Organi del consorzio**

Sono organi del consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale, se nominato.

#### **Art.18 - Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso che deve essere reso noto, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante pubblicazione in un giornale quotidiano a diffusione regionale ed affissione nella sede del consorzio; in alternativa a tale forma di pubblicità il consiglio di amministrazione può inviare l'avviso di convocazione a ciascun consorziato a mezzo di raccomandata a mano, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Detto avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea deve essere inoltre convocata senza ritardo quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del fondo consortile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

#### **Art.19 - Assemblea in sede ordinaria**

L'assemblea in sede ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del rendiconto annuale;
- b) sulla nomina degli amministratori;
- c) sulla nomina del collegio sindacale e del suo presidente;
- d) sui compensi e sui rimborsi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
- e) sulla misura del contributo annuale;
- f) sulla richiesta di ulteriori erogazioni pecuniarie da parte dei soci;
- g) sul contenuto del regolamento interno;
- h) sull'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Possono intervenire all'assemblea tutti i consorziati che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il versamento della quota di partecipazione consortile.

Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento annuale.

Ogni consorziato può farsi rappresentare da altro socio. La procura deve essere conferita per iscritto e deve specificare l'assemblea per la quale è conferita ed il nome del rappresentante. La sottoscrizione del rappresentato deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione o da persona da lui delegata. A nessun consorziato possono essere conferite più di due procure.

Non è richiesta una delega specifica dei singoli soci per le cooperative di primo grado.

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

Essa delibera, in un caso e nell'altro, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

#### **Art.20 - Assemblea in sede straordinaria**

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) dei voti validi ed in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riferite alle modifiche dello statuto del consorzio, alla proroga della durata, all'aumento del fondo consortile, alla modifica del disciplinare di produzione, allo scioglimento anticipato del consorzio ed alla nomina dei liquidatori sono approvate con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi.

#### **Art.21 - Modalità di votazione**

Le votazioni possono svolgersi:

- a) per alzata di mano, con prova e controprova;
- b) per appello nominale.

La scelta delle modalità di votazione spetta al presidente dell'assemblea, a meno che non ne venga fatta esplicita richiesta da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del fondo consortile.

Devono svolgersi necessariamente a scheda segreta le votazioni che riguardino la persona di un consorziato o di un componente di un organo consortile.


In ogni caso il valore del voto è quello definito all'articolo 9 del presente statuto.

#### **Art.22 - Invalidità delle deliberazioni**

Alle deliberazioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni contenute negli artt.2377 e 2379 cod.civ.

#### **Art.23 - Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque consi-



glieri, di cui quattro eletti tra i soci iscritti al consorzio nella categoria dei produttori ed un consigliere eletto tra i soci iscritti al consorzio nella categoria dei confezionatori.

I consiglieri sono eletti dall'assemblea mediante votazione a scheda segreta. Almeno cinque giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per l'elezione, ciascun interessato può depositare nella sede del consorzio una lista di candidati della propria categoria di prodotto con non più di quattro nominativi per la categoria dei produttori ed un solo nominativo per la categoria dei confezionatori. Ciascun candidato può figurare solo in una lista. Le votazioni si svolgono utilizzando schede prestampate dal consorzio in cui vengono menzionate, per ogni categoria, tutte le liste presentate riportanti i nomi dei relativi candidati. Per le società andrà indicato il nome della stessa e del rappresentante.

Ciascun elettore manifesta il proprio voto contrassegnando, fino al massimo delle preferenze previste per la propria categoria [quattro per i produttori, uno per i confezionatori], i/il nominativi/o dei soci presenti nelle diverse liste presentate per la propria categoria di prodotto; è causa di nullità del voto la presenza sulla scheda di cancellature o di altre indicazioni.

Risultano eletti i candidati, per il numero massimo previsto per la propria categoria, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rieleggibili.

Gli amministratori decadono nei casi previsti dall'articolo 13 del presente statuto e, qualora siano rappresentanti legali di società consorziate, anche nel caso di revoca della carica e/o della rappresentanza da parte di queste ultime.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori ma resta in carica la maggioranza di nomina assembleare il consiglio si integra con il primo ed i successivi dei non eletti per ciascuna categoria di prodotto ed a seguito di ulteriori rinunce e/o assenze per cooptazione all'interno della medesima categoria. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio.

Al consiglio di amministrazione possono essere invitati, senza diritto di voto ed influenza nel processo decisionale, membri rappresentanti di enti istituzionali di particolare rilievo (Comuni, Provincia, Regione, Camera di Commercio, Ente Parco).

**Art.24 - Poteri del consiglio**



Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.

In particolare il consiglio:

- a) elegge il presidente e due vicepresidenti, uno dei quali designato dai consiglieri di minoranza;
- b) nomina eventuali commissioni aventi specifici incarichi tecnici ed operativi;
- c) predispone le relazioni ed i rendiconti da sottoporre all'assemblea;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea ed attua gli indirizzi della stessa per l'attività del consorzio;
- e) decide l'ubicazione della sede legale all'interno del Comune e di eventuali uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero;
- f) propone all'assemblea il regolamento interno;
- g) delibera sull'ammissione dei soci, sulla loro decadenza, sul recesso e sull'esclusione;
- h) assume e licenzia il personale, ivi compreso un direttore, determinandone i compiti, le mansioni ed i compensi;
- i) nomina tecnici e consulenti;
- j) effettua tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le operazioni finanziarie;
- k) esercita tutti i poteri non riservati all'assemblea.

#### **Art.25 - Riunioni del consiglio**

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata per iscritto presentata da almeno tre consiglieri o dal collegio sindacale.

Alla convocazione si provvede a mezzo di lettera raccomandata, o mezzo equipollente, con almeno otto giorni di preavviso e, in caso di urgenza a mezzo di telegramma, o mezzo equipollente, spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del consiglio vengono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da un vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presenti.

#### **Art.26 - Presidente**

Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio e l'uso della firma sociale; egli convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni nonchè l'adozione, nei casi d'urgenza, delle necessarie misure salvo riferirne appena possibile al consiglio.

Al presidente è demandata la facoltà di rappresentare il consorzio davanti all'Autorità Giudiziaria in cause attive e passive con facoltà di nominare procuratori e rilasciare procure.

Il presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi



da persone giuridiche, pubbliche o private, rilasciandone quietanza liberatoria nonchè ad effettuare pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo.

Previa autorizzazione del consiglio, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a un vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutte le sue mansioni sono espletate da un vicepresidente all'uopo delegato dal consiglio.

#### **Art.27 - Collegio sindacale**

Qualora la legge lo richieda o l'assemblea lo reputi opportuno l'assemblea nominerà un collegio sindacale o revisore unico.

Il collegio sindacale è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, che vengono eletti dall'assemblea dei soci con modalità analoghe a quelle disposte per gli amministratori.

Almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti.

I sindaci possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; sono rieleggibili.

Ai sindaci spettano tutti i poteri di controllo sulla gestione e sul funzionamento del consorzio e ad essi si applicano, sempre che non siano incompatibili, le disposizioni contenute negli artt.2403, 2405 e 2429 cod.civ.

#### **Art.28 - Collegio arbitrale**

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Bari.

Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura.

Il collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

#### **Art.29 - Rendiconto**

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Nei due mesi successivi il consiglio di amministrazione deve predisporre il rendiconto dal quale deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale del consorzio.

Nel caso in cui dal rendiconto risultino residui di gestione gli stessi vanno riportati a nuovo e possono essere utilizzati solo per ridurre l'ammontare delle spese dell'esercizio successivo. Al rendiconto vanno allegati la nota integrativa e la relazione degli amministratori.

Il rendiconto è approvato dall'assemblea in sede ordinaria dei soci.

#### **Art.30 - Regolamento**

Per normare l'uso del marchio, le discipline tecnico-amministrative, il rapporto tra i soci e più in generale il funzionamento del consorzio verrà adottato dall'assemblea dei soci un regolamento interno, previa approvazione dello stesso da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

#### **Art.31 - Scioglimento del consorzio**

Il consorzio si scioglie:

- a) per decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per impossibilità di conseguirlo;
- c) per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'assemblea;
- d) per decisione dell'assemblea in sede straordinaria;
- e) per perdita dell'intero fondo consortile.

#### **Art.32 - Liquidatori**

Verificatasi la causa di scioglimento vengono nominati i liquidatori dall'assemblea in sede straordinaria dei soci o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bari.

I liquidatori provvedono alla trasformazione del patrimonio sociale in danaro ed al soddisfacimento dei creditori, nonché alla restituzione ai soci dei conferimenti eseguiti maggiorati degli interessi al tasso legale.

L'assemblea in sede straordinaria delibererà sulla destinazione da dare agli eventuali residui attivi che dovranno essere destinati a soggetti che abbiano le stesse caratteristiche del consorzio ed esercitino la medesima attività ovvero in mancanza ad opere di utilità sociale. Deciderà inoltre sulla sorte del marchio consortile.

#### **Art.33 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni dettate dal codice civile e dalle altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche dei consorzi di tutela.

Firmato: Martimucci Vito - Colonna Nicola - Squicciarini Giuseppe - Luigi Maria Lorusso - Francesco Stasolla - Michele Tragni - Mario Picerno - Becce Domenico Natale - Raguso Arcangela - Sciarra Mauro - Michele Di Chio - Calia Gioacchino Nicola - Francesco Gemmato - Pasquale Berloco - Diego Milano - Vincenzo Milano - Marrulli Michele - De Marins Antonio - Pietro Cifarelli - Giacomo Picerno - Anna Rifino - Berloco Donato - Squicciarini Pasqua Floriana - Giuseppe Lorusso -

Basile Giuseppe - Antoni Leone - Pietro Squicciarini - Antonio Nisi - Nicola Dibenedetto - Michele Difonzo - Salvaggiuolo Donato - Angela Maddalena - Paolo Quarto - Nicola Centoducati - Angela Lorusso - Facendola Francesco - Paolo Direnzo - Notaio Silvia Raguso - Impronta del sigillo

**Certifico io sottoscritta Silvia RAGUSO, Notaio in Altamura, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari, che la presente copia composta da 13 fogli, è conforme al suo originale. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.**

**Altamura quindici febbraio duemiladiciassette**

*Notaio Silvia Raguso*

